

VERBALE DI ACCORDO

Addi 31 maggio 2016 in Roma

tra

la Società Almaviva Contact S.p.A., assistita da Unindustria Roma

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU delle unità produttive di Almaviva Contact S.p.A.

premesse che:

- la Società con lettera del 21 marzo 2016 ha avviato una procedura di riduzione del personale ai sensi della legge n. 223/1991 - che qui si intende interamente richiamata – per n. 1630 lavoratori full time equivalent (pari a n. 2988 unità) dislocati presso le sedi di Roma, Napoli e Palermo;
- al termine del confronto, le Parti sociali, al fine di addivenire ad un esito non traumatico della vertenza hanno convenuto di gestire gli esuberi aziendali mediante la sottoscrizione di un contratto di solidarietà difensiva, ai sensi dell'art. 5 commi 5 e ss. Decreto legge 20 maggio 1993, n° 148 conv. in legge 19 luglio 1993, n° 236
- a fronte del presente contratto di solidarietà la procedura di licenziamento collettivo avviata da Almaviva Contact con comunicazione del 21 marzo 2016 è revocata;

tanto sopra premesso e ritenuto le parti hanno sottoscritto il seguente

CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo.

Al fine di evitare il ricorso a strumenti traumatici e di gestire le eccedenze che le parti individuano pari a n. 2.523 lavoratori si conviene di attivare l'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo

difensivo di cui all'art. 5 comma 5 legge n. 236/1993 e s.m.i., limitatamente al personale privo di qualifica dirigenziale.

L'applicazione del suddetto ammortizzatore sociale riguarderà tutti i dipendenti occupati nei siti produttivi di Roma, Palermo e Napoli, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale che hanno carattere strutturale.

Il Contratto di Solidarietà avrà una durata prevedibile di 6 mesi, con decorrenza dal 1° giugno 2016 e sino al 30 novembre 2016, interesserà n° 5.797 addetti di cui all'allegato elenco nominativo che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Di seguito la ripartizione del personale per unità produttiva:

	PT 20	PT 21	PT 24	PT 25	PT 30	PT 32	PT 36	FT	Totale
Napoli	536			5	91			230	862
Palermo	1844		1	1	1013	1		366	3226
Roma	892	1	6	170	394		6	240	1709
Totale	3272	1	7	176	1498	1	6	836	5797

La percentuale massima individuale mensile di riduzione dell'orario di lavoro sarà pari al 45% per le sedi di Roma e Palermo ed al 35% per la sede di Napoli; ciò con riferimento a quanto stabilito dal vigente CCNL TLC e dalla regolamentazione aziendale che fissano il normale orario di lavoro settimanale in 40 ore per il personale a tempo pieno, articolate su cinque giornate lavorative con riposo e libertà (sostitutiva della domenica) a scorrimento.

Le riduzioni orarie di cui sopra si applicano parimenti al personale con orario di lavoro a tempo parziale (part time al 90%, al 75%, al 62,5%, al 60% al 52,5%, al 50%).

La riduzione dell'orario, su base verticale e a livello mensile, verrà attuata attraverso singole giornate ovvero settimane intere di sospensione; a richiesta del singolo, oppure in caso di pianificazione di intervento formativo mirato di cui ai successivi paragrafi, la riduzione dell'orario di lavoro potrà avvenire su base orizzontale/mista, con orario giornaliero ridotto e con eventuali singole giornate intere di sospensione.

Il personale addetto a funzioni di staff operativo non potrà essere sospeso in solidarietà con percentuali superiori alla commessa di appartenenza e per quanto concerne il richiamo in servizio saranno osservate modalità analoghe a quanto previsto nel capoverso seguente.

L'Azienda, a livello di sito produttivo, comunicherà ogni quindici giorni alla RSU l'articolazione della riduzione d'orario verticale e la quantità di ore previste per gli interventi formativi effettuabili anche in solidarietà di tipo orizzontale di cui ai successivi capoversi.

L'Azienda darà altresì comunicazione quindicinale, con un preavviso di 5 giorni, ai singoli lavoratori dell'articolazione della propria riduzione verticale dell'orario di lavoro: resta inteso che in caso di adesioni a revoca volontaria o obbligatoria sino a due eventi nella prima quindicina, tali giornate non potranno essere ripianificate nella seconda quindicina.

[Handwritten signatures]

L'Azienda, stante la specificità dell'attività svolta, avrà la possibilità, in vigenza del presente Accordo, in relazione a temporanee ed oggettive esigenze di maggior lavoro, di modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto previa comunicazione con anticipo al personale interessato - tutto o parte del personale previsto in solidarietà, individuato anche con riferimento alla fascia oraria di appartenenza - come di seguito definito e dandone comunicazione alle RSU e agli organi competenti; in tali casi i criteri di coinvolgimento dei lavoratori saranno oggettivi (in caso di revoca parziale sarà privilegiata la volontarietà) e verranno condivisi a livello territoriale con le Rsu, ferme restando le esigenze di carattere tecnico e produttivo, garantendo un'equa distribuzione dei richiami in servizio. Il preavviso per il richiamo in servizio potrà continuare ad essere di minimo 48 ore, se almeno un terzo del personale addetto alla commessa sul sito manifesti la propria disponibilità ad un preavviso di 24 ore, dall'inizio del proprio turno di lavoro; a tal fine l'Azienda provvederà a raccogliere le adesioni entro la fine del mese di giugno 2016 e ne curerà trimestralmente l'aggiornamento, salva la facoltà dei lavoratori di chiedere l'inserimento in lista anche nel corso del trimestre. In caso di mancato raggiungimento a livello di commessa sul sito della percentuale richiesta, ferma restando la priorità assegnata ai lavoratori che si siano resi disponibili, il preavviso per il richiamo in servizio sarà pari a 24 ore. Ai dipendenti sarà comunque consentito di non aderire alla revoca per non più di due volte a trimestre.

[Handwritten signatures]

Nei periodi di sospensione potranno essere attivati percorsi di riconversione necessari per la mobilità tra le commesse e potranno essere pianificati ulteriori interventi formativi mirati, finalizzati a rafforzare le competenze attuali e prospettiche di mestiere. Per tali ulteriori interventi formativi potranno essere utilizzate due giornate di solidarietà al mese con un massimo di 5 giornate complessive per la vigenza del presente Accordo. Gli interventi potranno essere di durata inferiore alla giornata, con attuazione della Solidarietà in modalità orizzontale - prestazione lavorativa ad orario ridotto e completamento della giornata con formazione in solidarietà - e potranno essere pianificati senza preavviso; in tali casi il rispetto del limite mensile avverrà facendo riferimento alle ore equivalenti.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

Durante la vigenza del presente accordo non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario o di lavoro supplementare (disciplinato dal comma 9 dell'art.18 del vigente CCNL di categoria) se non a carattere eccezionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Nel caso in cui una stessa commessa sia gestita su più siti, alcuni impattati dal contratto di solidarietà ed altri no, eventuali picchi di attività verranno assorbiti, in via prioritaria, mediante riduzione del ricorso alla solidarietà.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge (ad esclusione delle Riduzioni dell'Orario di Lavoro) sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro.

[Handwritten signatures]

L'Azienda, in considerazione della pattuizione del presente contratto di solidarietà si dichiara disponibile, quale condizione di miglior favore, ad erogare, anche in via anticipata mensilmente ai lavoratori interessati, sia la quota spettante ai lavoratori in parola, sia la quota di spettanza aziendale del contributo previsto dall'articolo 5 comma 5 legge 236/1993, salvo buon fine. Coerentemente con quanto previsto al punto 4 del citato Verbale di Riunione del 30 maggio 2016 le parti si impegnano a sollecitare le istituzioni competenti per il tempestivo recupero delle anticipazioni effettuate.

[Handwritten signature]

Le parti concordano che, al fine di salvaguardare il mantenimento dell'occupazione ed agevolare il ripristino graduale del normale orario di lavoro, durante la vigenza del Contratto di Solidarietà,


[Large handwritten signatures]

verrà attuato il blocco del *turn over* sui siti interessati dalle riduzioni di orario, fatte salve le esigenze tecnico/produttive.


Le parti rimandano agli incontri di verifica e monitoraggio così come convenuti al punto 10 del Verbale di Incontro sottoscritto in data 30 maggio 2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la UNINDUSTRIA Roma



p. la Almagiva Contact S.p.A.




p. la SLC CGIL



p. la FISTEL CISL




p. la UILCOM UIL



p. la UGL Telecomunicazioni



p. la RSU





Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

VERBALE DI INCONTRO

In data 30 maggio 2016, presso il Ministero dello sviluppo economico, si è tenuto un incontro - presieduto dal Vice Ministro On.le Teresa Bellanova, assistita da Giampiero Castano, responsabile Unità Gestione Vertenze, Andrea Battiston, Michela Porcaro e Chiara Mattone- convocato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - nella persona del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Romolo de Camillis, assistito dalla dott.ssa Fabiana Natale - per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, avviata da ALMAVIVA CONTACT S.p.A. ai sensi degli articoli 24 e 4, commi 2 e segg. della legge 223/1991 e successive modificazioni.

Sono presenti rappresentanti di ALMAVIVA CONTACT S.p.A., assistita da UNINDUSTRIA, nonché le Organizzazioni sindacali Nazionali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL TELECOMUNICAZIONI.

E', altresì, presente rappresentanza delle strutture sindacali territoriali e delle RSU, nonché rappresentanza delle Istituzioni locali delle Regioni Siciliana, Campania e Lazio, 14 COMUNE DI PALERMO.

PREMESSO CHE

- Almoviva Contact S.p.A. ha comunicato, in data 21 marzo 2016, l'avvio della procedura di licenziamento collettivo -ai sensi della legge 223/1991 e successive modificazioni, dichiarando in esubero n.1.630 posizioni *full-time equivalent* di operatore telefonico presso le sedi di Roma, Napoli e Palermo e n.2 posizioni dirigenziali della sede di Roma, corrispondenti ad un numero massimo di 2.988 lavoratori;
- con nota trasmessa in data 5 maggio 2016 (prot. n.8574 del 06.05.2016) la Società ha comunicato la conclusione, con esito negativo, della fase sindacale;

nel corso degli incontri tenutisi in sede sindacale ed amministrativa, le Parti, con il supporto delle Istituzioni governative e territoriali si sono confrontate in ordine alla situazione occupazionale aziendale, come illustrata nella citata comunicazione del 21 marzo 2016, che a tal fine si intende integralmente richiamata. La Società ha confermato l'impegno al consolidamento e rilancio dei siti produttivi di Roma, Napoli e Palermo. In particolare, per quanto attiene al sito di Roma, la Società ha ribadito l'interesse prioritario alla riallocazione del personale non adibito a commesse.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
si conviene quanto segue.**

1. In esito al confronto, le Parti sociali, al fine di addivenire ad una soluzione non traumatica della presente vertenza, convengono di gestire gli esuberi aziendali mediante la sottoscrizione di Contratto di solidarietà difensiva, ai sensi dell'art. 5, commi 5 e segg. decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e delle Circolari n. 28 del 14.11.2014 e n. 8 del 12.02.2016;
2. A fronte del nuovo contratto di solidarietà la procedura di licenziamento collettivo avviata da Almaviva Contact S.p.A. con comunicazione del 21 marzo 2016 è revocata.
3. Il contratto di solidarietà avrà durata di sei mesi – e, comunque, non oltre la durata massima stabilita dalla normativa vigente- e decorrerà dal 1 giugno p.v., senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del contratto di solidarietà attualmente in corso di applicazione.
4. Il contratto di solidarietà avrà applicazione nelle sedi operative aziendali oggetto di dichiarazione di esubero - Roma, Napoli e Palermo - secondo le modalità e le percentuali di riduzione oraria stabilite dalle Parti sociali (Roma e Palermo: 45%; Napoli: 35%) e senza alcun peggioramento delle attuali condizioni reddituali dei lavoratori. La riduzione dell'orario di lavoro sarà pianificata quindicinalmente e potrà prevedere sospensioni dal lavoro - senza necessità di preavviso - per effettuare interventi formativi di durata anche inferiore alla giornata, secondo la regolamentazione di dettaglio che sarà concordata tra le Parti in separata intesa. Nel caso in cui una stessa commessa sia gestita su più siti, alcuni impattati dal contratto di solidarietà ed altri no, gli eventuali picchi di attività verranno assorbiti, in via prioritaria, mediante riduzione del ricorso alla solidarietà. L'Azienda anticiperà ai lavoratori il contributo di solidarietà, devolvendo agli stessi anche la quota di propria spettanza. Le Amministrazioni competenti si impegnano al fine di accelerare le procedure che consentano la continuità nell'erogazione del contributo.
5. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto di solidarietà le Parti sociali sottoscriveranno un accordo, coerente con le negoziazioni già intercorse, e con gli impegni già assunti in data 8 aprile 2015, in merito alla "gestione della qualità, della produttività e dell'analisi del contatto" a livello individuale, finalizzato a fornire le imprescindibili leve distintive che consentano di essere competitivi. Tale accordo troverà inizialmente applicazione, in via sperimentale, in alcuni siti produttivi e sarà oggetto di apposita verifica nell'ambito del tavolo di monitoraggio di cui al punto 10.
6. In considerazione delle ulteriori misure proposte dal Governo per fronteggiare le criticità del settore dei *call center*, nonché della possibilità di fare ricorso al contratto di solidarietà non oltre il 31 dicembre 2016, le Parti sin d'ora concordano sulla possibilità di gestire eventuali esuberi, che dovessero residuare al termine dei sei mesi del contratto di solidarietà, attraverso il ricorso alla integrazione salariale, prevista dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, riconosciuta in favore dei lavoratori del settore dei *call center* per un periodo massimo di dodici mesi. La riduzione dell'orario di lavoro sarà attuata con le medesime modalità di cui al punto 4.
7. Decorsi sei mesi dalla sottoscrizione del contratto di solidarietà, l'Azienda si impegna a ridurre gradualmente – su base trimestrale e in misura non inferiore al 5% - il ricorso alle misure di sostegno al reddito attraverso un incremento dei volumi di lavoro. Tale riduzione sarà oggetto di verifica nell'ambito del Tavolo mensile di cui al punto 10, sino al

raggiungimento del 20%.

8. L'Azienda si impegna, altresì, al mantenimento dell'attuale struttura logistica di Napoli e ad esercitare un'opzione finalizzata ad utilizzare, in misura coerente con i volumi di servizio, e con il immobile di via Marcellini a Palermo.
9. Le Regioni si impegnano a finanziare, in coerenza alla legislazione vigente, specifici programmi di formazione e/o riqualificazione professionale dei lavoratori, finalizzati all'accrescimento delle loro competenze nell'ottica di una maggiore competitività aziendale.
10. Le Parti saranno convocate, con cadenza mensile, presso il Ministero dello sviluppo economico per monitorare la situazione occupazionale e produttiva aziendale.
11. Il Tavolo di settore dei *call center* – istituito permanentemente presso il Ministero dello sviluppo economico, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – continuerà ad essere convocato periodicamente con riferimento all'Ordine del giorno del 9 marzo u.s., per affrontare le criticità del settore che richiedono urgenti interventi.

rimedio occupazionale

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dichiara esperita la fase amministrativa della procedura di licenziamento, di cui alla legge 223/1991 e successive modificazioni, avviata da Almaviva Contact S.p.a. con comunicazione del 21 marzo 2016. Tale procedura è da intendersi revocata con la sottoscrizione di contratto di solidarietà, come da separata intesa.

Il presente verbale si chiude il 31 maggio 2016, alle ore 8:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALMAVIVA CONTACT S.P.A.

Soggetti a 2016/04

UNINDUSTRIA

Dario Letto

XIL COMUNE DI PALERMO

Francesco Meru

David Melfi

REGIONE SICILIANA

REGIONE LAZIO

Lucia Valente

2 SLC CGII

FISTECISIST

UILCOMUIL

UGL TELECOMUNICAZIONI

REGIONE CAMPANIA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Paolo De Santis
Franco Schiano

Roberto
Alessandro Calabrese

VERBALE DI ACCORDO

Addi 31 maggio 2016 in Roma

tra

la Società Almaviva Contact S.p.A.,

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU delle unità produttive di Almaviva Contact S.p.A.

in relazione agli Accordi sottoscritti in data 30 e 31 maggio 2016, e allo strumento del contratto di solidarietà di tipo difensivo, le parti convengono quanto segue.

Fermo restando il limite massimo mensile individuale di riduzione dell'orario di lavoro, l'Azienda si impegna a non pianificare più di 32 giornate (o ore equivalenti) di sospensione in solidarietà (pari al 25%) per ciascun lavoratore, e a salvaguardare per ogni effetto a livello individuale eventuali superamenti, con i limiti quantitativi economici sino ad ora in essere. Al fine di rispettare tale limite l'Azienda potrà pianificare la solidarietà anche a livello individuale tenendo conto dei dati progressivi di consuntivo, escludendo da tale ripianificazione il personale che abbia formalizzato la propria disponibilità ad accettare revoche a 24 ore. Al termine del Contratto di Solidarietà verrà effettuata una verifica in merito al rispetto di tale impegno, con eventuale corresponsione entro i due mesi successivi degli importi dovuti ai sensi di quanto sopra (comprese le trattenute effettuate sugli istituti di retribuzione indiretta e differita). Per le sedi di Roma e Palermo si provvederà ad anticipi bimestrali con conguaglio a fine settembre.

L'Azienda si impegna a rendere indenni i lavoratori che – per il solo effetto della solidarietà effettuata – dovessero perdere il beneficio di cui all'art. 1 della legge 89/2014 commi 11, 13 e 15 dell'art. 1 Legge 190/2014; in tal caso si provvederà ad integrare le giornate di solidarietà necessarie al ripristino del beneficio.

L'Azienda, fermo restando quanto in essere per la formazione istituzionale svolta nelle giornate di sospensione in solidarietà, riconoscerà l'integrazione salariale già corrisposta per le giornate di solidarietà in formazione di riconversione e agevolerà ove esistenti e disponibili l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dalle Regioni ai sensi del punto 10 del Verbale di Incontro sottoscritto al MISE il 30 maggio 2016, valorizzando a tali fini anche il contributo delle Rsu.


Letto, confermato e sottoscritto

p. la Almaviva Contact S.p.A.

p. la SLC EGIL



p. la FISTEL CISL



p. la UILCOM UIL



p. la UGL Telecomunicazioni



p. la RSU

